Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 54-631
Agenzia Piemonte Lavoro. Definizione della dotazione organica per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 32/2023 nonché ai sensi della L. 205/2017, L. 145/2018, della L. 26/2019 e del D.M. n. 74/2019.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **35** Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 54-631/2024/XII

OGGETTO:
Agenzia Piemonte Lavoro. Definizione della dotazione organica per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 32/2023 nonché ai sensi della L. 205/2017, L. 145/2018, della L. 26/2019 e del D.M. n. 74/2019.

A relazione di: Chiorino

Premesso che
La L.R. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro":
- all'art. 28, ha confermato l'Agenzia Piemonte Lavoro quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale, attribuendole i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del D.L.gs. 150/2015;
- all'art. 30 (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività), ha stabilito che:
comma 1 - "L'Agenzia dispone di personale proprio e di dipendenti della Regione in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)";
comma 2 - "L'Agenzia adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), assume e gestisce il personale dipendente nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi.
comma 3 - "All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali, delle risorse

finanziarie attribuite e del contingente di personale distaccato, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.
comma 4 - “La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali”.
comma 6 – “L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali”.

Premesso altresì che
L’art. 1 della Legge n. 205/2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha stabilito che:
art. 1 - comma 793
il personale delle città metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l’impiego venisse trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego;
art. 1 - comma 795
le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedessero nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni;
art. 1 - comma 807
le risorse destinate ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti a tempo determinato venissero trasferite annualmente alle regioni a statuto ordinario mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
il comma 807 porta a regime il finanziamento a integrale carico dello Stato delle spese per il personale dei servizi per l’impiego di cui al citato art. 1 della l. 205/2017;

la sopracitata L.R. 32/2023, art. 63 comma 1 lettera m), stabilisce l’abrogazione della L.R. 34/2008, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 2 e 3, così come da ultimo modificato dall’art. 8 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);
in particolare:
- l’art. 8, al comma 2 stabiliva che il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 venisse trasferito nel ruolo dell'Agenzia, ammettendo l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale.

L’art. 11 della L.R. 7/2018 stabilisce che “Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00.

Visti inoltre:
l’art. 1 comma 258 della L. 30/12/18 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2019", ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Tale comma stabilisce le modalità con cui provvedere agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale;

l'art. 12 del D.L. 28/1/19 n. 4, convertito dalla L.28/3/2019 n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza", e in particolare il comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, allo scopo di aumentare la dotazione organica dei centri per l'impiego, prevedendo apposite risorse finanziarie.

Richiamati i seguenti provvedimenti, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sopra citata normativa nazionale e regionale:
Deliberazione n. 61 – 7800 del 30 ottobre 2018 "Indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.";
Deliberazione n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018 "Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l'impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse" con cui si prendeva atto del distinto regime assunzionale e relativo limite di spesa per le assunzioni di personale di APL e si stabiliva che
" *la spesa per il personale afferente alla funzione "Sistema dei servizi pubblici per l'impiego" (personale APL e CPI) viene attestata nel limite dei seguenti importi, che costituiscono il riferimento su base annua quale limite di spesa:*
A. Trasferimenti statali per i tempi indeterminati, pari ad Euro 19.370.205,00
B. Trasferimenti statali per i tempi determinati, pari ad Euro 979.591,80
C. Risorse regionali stanziate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00;
D. Risorse dell'Agenzia a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018, pari ad Euro 1.700.800,00
L'importo così quantificato ammonta ad Euro 25.665.228,80".
Tali criteri di calcolo dei limiti di spesa in materia di personale per APL sono tuttora applicabili in virtù della mancata abrogazione dell'art. 8 della LR 34/2008 disposta con art. 63 comma 1 lettera m) della Legge regionale 32/2023.

Rilevato altresì che:
- il Decreto Interministeriale n. 2807 del 05/07/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 794 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto la ripartizione a favore delle Regioni a Statuto ordinario delle somme necessarie a coprire la spesa del costo del personale operante presso i Centri per l'impiego trasferito dalle Province alle Regioni stesse;
- il citato Decreto ha assegnato, a decorrere dall'anno 2019, alla Regione Piemonte €. 20.294.660,33, quali risorse certe e continuative. Il riparto di tali risorse e la quantificazione della relativa quota di esse da trasferire annualmente ad Agenzia Piemonte Lavoro tiene conto dei processi di mobilità dei dipendenti regionali verso APL e delle cessazioni di dipendenti regionali distaccati;
- a decorrere dal 2022, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1, comma 258, 4° periodo L. 145/2018 - Allegato D DM 74/2019 e dell'art. 12, comma 3 bis DL 4/2019 - Allegato E DM 74/2019 – spettano alla Regione Piemonte quali risorse continuative e certe, così come confermato dal Ministero del Lavoro con mail prot. n. 31/0012229 del 20.12.2021, Euro 28.707.247,73 annui da trasferire all'Agenzia che costituiscono, sotto il profilo quantitativo, il vincolo di finanza pubblica per definire il fabbisogno di personale della stessa connesso all'attuazione del Piano

Straordinario, determinabile in 521 unità di personale applicando il costo medio pro capite di Euro 55.000,00, come peraltro stabilito nel medesimo Piano. Tali risorse sono trasferite ad Agenzia Piemonte Lavoro sulla base della rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute e approvata dal Ministero;
- ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 per le Regioni – e quindi per APL, ente strumentale di Regione Piemonte, - l'indicatore di spesa potenziale massima per il personale è costituito dal limite dato dalla media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013.
La peculiare storia organizzativa e gestionale di APL, negli anni 2011, 2012 e 2013, contava 31 unità. Le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di tale personale è pari a 1.700.800 euro, come stabilito dalla DGR n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018.
La formulazione dell'art. 6 del D.L.gs 165/2001 s.m.i. introduce un concetto di dotazione organica quale strumento flessibile e modulabile sulla base delle esigenze rilevate dalla programmazione dei fabbisogni, esprimibile in un valore finanziario di spesa potenziale massima non valicabile, soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
Il distinto regime assunzionale e relativo limite di spesa per le assunzioni di personale di APL, è quantificato, pertanto, con riferimento al valore dei finanziamenti previsti dalla l.r. 32/2023 art. 28, con le limitazioni di spesa previste dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, dalla L.n.145/2018, dal DL n.4/2019 e dal DM n. 74/2019 secondo gli importi assegnati a regime.
La massima dotazione organica di APL a regime è di conseguenza determinata dalla spesa potenziale complessiva prevista per il personale di APL, definita in base alla risorse finanziarie provenienti dalle fonti di finanziamento di seguito specificate:

DESCRIZIONE		FONTE
FONDI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (ART.15, COMMA 3, DEL D.L. N.78/2015 E ART.33 DEL D.LGS. N.150/2015) - Decreto Interministeriale n. 2807 del 05/07/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 794 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205	20.294.660,33	Stato
FONDI PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE REGIONALE IN DISTACCO PROVENIENTE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO (ART.1, COMMA 793, DELLA LEGGE 205/2017) - RISORSE REGIONALI - art. 11 della L.R. 7/2018	3.614.632,00	Regione
RISORSE REGIONALI (DGR 62-7801 DEL 30.10.2018) FINANZIAMENTO SPESA PERSONALE APL IN SERVIZIO AL .1.1.2018 (SOMME SOGGETTE AI LIMITI EX art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 – art. 28 L.R. 32/2023)	1.700.800,00	Regione
TOTALE	25.610.092,33	
PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI DM 74/2019 PERSONALE	28.707.247,73	Stato
Totale risorse destinate al finanziamento della spesa del personale impiegato nei servizi per l'impiego del Piemonte	54.317.340,06	

Dato atto che il personale in servizio alla data del 1.1.2024 è costituito da 761 dipendenti di APL e 138 dipendenti di Regione Piemonte in posizione di distacco funzionale.

Precisato che l'effettiva facoltà assunzionale di APL (detratti i fondi per la retribuzione del personale regionale, pari ad euro 3.614.632,00 oltre a quota parte di trasferimento statale di cui all'articolo 1 comma 794 l. 205/2017, pari ad euro 3.455.017,21) è da determinarsi nei limiti delle risorse stanziate annualmente sul bilancio regionale Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, pari, per l'anno 2024, a euro 47.247.690,85 con il trasferimento di risorse a valere sul bilancio finanziario di gestione 2024-2026, come di seguito specificato:

FONTE DI FINANZIAMENTO	RISORSE in euro
Quota di Trasferimento statale (art. 1 comma 794 l. 205/2017) destinato ai costi di retribuzione del personale APL in servizio c/o i CPI escluso il personale regionale distaccato al 1.1.2024	16.839.643,12
Piano di finanziamento D.M. 74/2019	28.707.247,73
Risorse regionali (DGR 62 – 7801 del 30.10.2018 - personale APL in servizio al 1.1.2018)	1.700.800,00
TOTALE RISORSE - STANZIAMENTO FINALE	47.247.690,85

Dato atto che tali risorse rappresentano il limite di riferimento per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione di APL; la spesa del personale APL in servizio, esclusi i dipendenti regionali in distacco, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima sopra individuata e stabilita in euro 47.247.690,85.
Tenuto conto:
- del costo medio procapite per ogni unità di personale di categoria come calcolato nel Piano di potenziamento dei CPI di cui alla DGR n. n. 41-2021 del 25 settembre 2020;
- dei costi medi del personale già in servizio presso APL e di quello dei dirigenti previsti dal piano assunzionale 2024 di APL, di cui alla Determinazione del Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro n. 156 del 20.03.2024;
- del passaggio in APL, al 01.01.2024, di n. 32 unità di personale da Regione, con contestuale trasferimento delle risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale ed accessorio.

Dato atto che, per l'anno 2024, la copertura della spesa prevista sulla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, è così ripartita:
Euro 28.707.247,73 sul capitolo 145923, corrispondente al capitolo di entrata 23019, del bilancio di gestione finanziario 2024-2026, annualità 2024 accertate ed impegnate con Determinazione Dirigenziale 635/2024;
Euro 16.839.643,12 sul capitolo 145909, corrispondente al capitolo di entrata 23017, del bilancio di gestione finanziario 2024-2026, annualità 2024 accertate ed impegnate con Determinazione Dirigenziale 342/2024;
Euro 1.700.800,00 sul capitolo 168929, stanziate con legge regionale del 29 novembre 2024 n. 26

“Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”.
Ritenuto di disporre relativamente agli anni 2025-2026, che:
nella quantificazione della relativa quota di trasferimento statale ex art. 1 comma 794 l. 205/2017 da trasferire annualmente ad Agenzia Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte terrà conto degli ulteriori processi di mobilità dei dipendenti regionali verso APL e delle cessazioni di dipendenti regionali distaccati;
nella quantificazione delle Risorse regionali di cui alla DGR 62 – 7801 del 30.10.2018, la Regione Piemonte terrà conto, in un’ottica di limite al turn-over, della spesa di personale di ruolo cessato. Alle Direzioni competenti è demandata la quantificazione sul capitolo 168929 del bilancio regionale delle risorse da trasferire annualmente a copertura delle spese per il personale di Agenzia Piemonte Lavoro in servizio sul relativo centro di costo e per il direttore dell’Agenzia, collocato al di fuori della dotazione organica.

Richiamata, inoltre:
- la determinazione del Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, n. 156 del 20.03.2024 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026” nell’ambito del quale per l’anno 2024 si definisce, coerentemente con la spesa massima sopra individuata e stabilita in euro 47.247.690,85 comprensiva della retribuzione del Direttore dell’Agenzia, collocato al di fuori della dotazione organica, un organico di 836 dipendenti, esclusi i dipendenti regionali in distacco.

Viste
la Deliberazione n. 57 – 8111 del 14 dicembre 2018 “Agenzia Piemonte Lavoro Definizione della dotazione organica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR n. 62-7801 del 30.10.2018”, con la quale la Giunta regionale ha definito la dotazione organica di APL per il triennio 2018- 2020;
la Deliberazione n. 45 – 8908 del 6 maggio 2019 “Definizione dotazione organica Agenzia Piemonte Lavoro 2019 – 2021 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 34/2008 e in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018”, con cui, tra l’altro, si è preso atto dell’accordo sottoscritto tra APL, Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali relativo alla calendarizzazione del trasferimento volontario in APL dei dipendenti inquadrati nei ruoli regionali e in distacco funzionale presso APL;
la Deliberazione n. 41-2021 del 25 settembre 2020, con cui la Regione Piemonte ha, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019, come modificato dal DM 59/2020 e del decreto del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 31/0000/123 del 4 settembre 2020, adottato il Piano regionale di potenziamento dei CPI 2019-2021;
la Deliberazione n. 3 – 4456 del 29 dicembre 2021 “Agenzia Piemonte Lavoro. Definizione della dotazione organica per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della D.G.R. n. 62 -7801 del 30.10.2018 nonché ai sensi della L. n. 145/2018, del D.L. n. 4/2019 e del D.M. 74/2019, modificata dalla Deliberazione n. 16 – 5414 del 22 luglio 2022.

Visti

il D. Lgs. 165/2001 e smi;
il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
la L.R. n. 32 del 24 novembre 2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
la D.C.R. n. 366-6856 del 25 Marzo 2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro;
visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”;
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;
visto il Regolamento 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale16 luglio 2021, n. 9/R" (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
vista la D.G.R. del 27 marzo 2024 n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026";
vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R.17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”;
vista la legge regionale del 1 agosto 2024, n. 20“Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026”;
vista la D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 “Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
vista la legge regionale del 29 novembre 2024 n. 26 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
vista la D.G.R. n. 39-470 del 02 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026"”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a euro 47.247.690,85 sono esclusivamente quelli sopra riportati.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

La Giunta regionale, a voto unanime,

delibera

1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 30 comma 2 della l.r. 32/2023, del PIAO adottato da APL con Determina dirigenziale 156/2024 nonché della programmazione del piano triennale dei fabbisogni 2024-2026, secondo quanto descritto in premessa;

2) di stabilire che il PIAO suindicato sia attuato nell’ambito delle regole e limitazioni identificate in premessa, in particolare nel limite delle risorse stanziate annualmente con idoneo provvedimento deliberativo sul bilancio regionale Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1501 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”.

3) che la spesa complessiva prevista per la quantificazione della dotazione organica di APL per l’anno 2024 è definita in 47.247.690,85;

4) che la copertura della spesa, per l’anno 2024, prevista sulla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1501 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, è

così ripartita:

Euro 28.707.247,73 sul capitolo 145923, corrispondente al capitolo di entrata 23019, del bilancio di gestione finanziario 2024-2026, annualità 2024. Le risorse per complessivi euro 15.790.622,02 sono già state riscosse e liquidate ad Agenzia Piemonte Lavoro con atti di liquidazione 14672/2024 e 15300/2024;

Euro 16.839.643,12 sul capitolo 145909, corrispondente al capitolo di entrata 23017, del bilancio di gestione finanziario 2024-2026, annualità 2024. Le risorse sono già state riscosse e liquidate ad Agenzia Piemonte Lavoro con atto di liquidazione 7931/2024;

Euro 1.700.800,00 sul capitolo 168929, stanziate con legge regionale del 29 novembre 2024 n. 26 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

5) di demandare alle Direzioni competenti l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione compresi la riquantificazione della relativa quota di trasferimento statale ex art. 1 comma 794 l. 205/2017 da trasferire per le prossime annualità 2025 e 2026 ad Agenzia Piemonte Lavoro e la quantificazione sul capitolo 168929 del bilancio delle risorse regionali di cui alla DGR 62 – 7801 del 30.10.2018 da trasferire annualmente a copertura delle spese per il personale di Agenzia Piemonte Lavoro in servizio sul relativo centro di costo e per il direttore dell’Agenzia, collocato al di fuori della dotazione organica;

6) di dare atto che il PIAO 2024-2026 di APL è coerente con la spesa massima individuata al punto 3) del presente dispositivo e che l’ammontare totale di risorse finanziarie statali e regionali destinate alla spesa annua per il personale di APL, comprensivo della retribuzione del Direttore dell’Agenzia, collocato al di fuori della dotazione organica, corrisponde ad un organico di 836 dipendenti;

7) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010